

COMUNE DI VALLO DI NERA

Rep. N.

PROVINCIA DI PERUGIA

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA,

CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO

COMUNALE - PERIODO 01.09.2019 / 31.08.2022 - CIG Z4B299B0DC -

L'anno duemiladiciannove, il giorno xxxx del mese di xxxxxx, presso la sede del Comune di Vallo di Nera

TRA i Sig.ri

- Quarantini Giampiero, nato a Vallo di Nera il 10.03.1957, in qualità di Responsabile dell'Area di vigilanza del Comune di Vallo di Nera, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato - C.F. 84001550544 - che nel con testo del presente atto verrà chiamato per brevità "Responsabile del Servizio";

E

- Balucani Paola nata a Spoleto (PG) il 31.01.1967, residente a Campello sul Clitunno in Via delle Macchiette 39/B – C.F. BLCPLA67A71I921S in qualità di titolare della ditta BOBA WASH con sede legale a Spoleto in Viale Trento e Trieste n.44, P.IVA 02382440549, di seguito denominata per brevità anche "ditta";

PREMESSO:

- che, con determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza n. xx del xxxxxxxx è stato affidato mediante trattativa privata diretta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Boba Wash con sede legale a Spoleto in Viale Trento e Trieste n. 44 il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale per il periodo 01.09.2019 / 31.08.2022;

- che, la ditta ha presentato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O);

- che, la stessa ditta si obbliga a presentare nel termine di 60 giorni dalla stipula, polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Il Responsabile del Servizio affida alla "Ditta" che accetta senza riserva alcuna, il servizio di

ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Vallo di Nera per il periodo 01.09.2019 / 31.08.2022.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo, igiene, sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 ed alla L.R. n. 11/2015 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto.

Articolo 2 – Ritiro e consegna degli animali

Il servizio di recupero dei cani randagi sarà effettuato dal Servizio veterinario dell' Azienda USL Umbria 2, che provvederà al trasferimento presso il canile sanitario di riferimento. Il Servizio veterinario provvederà, altresì, al tatuaggio degli animali e a sottoporli a trattamenti sanitari così come previsto dalle normative vigenti.

Dal momento del ritiro dei cani dal canile sanitario, a cura e spese della “Ditta” affidataria, inizia il conteggio dei giorni di presenza nella struttura di ricovero.

Articolo 3 – Obblighi dell'affidatario

La “Ditta” dovrà provvedere a:

1. sistemare i cani in box/recinti;
2. garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato grado di benessere per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
3. alimentare giornalmente i cani avuti in consegna con cibo ed acqua sufficiente per quantità, per apporto equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;
4. assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa e consentire agli animali di effettuare attività di sgambatura giornaliere, usufruendo di apposita area;
5. garantire lo stato igienico individuale dei cani affidati in custodia secondo le norme veterinarie vigenti e adottare tutte le cautele necessarie per evitare il diffondersi di malattie contagiose. Qualora, durante il periodo di ricovero i cani, venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione (compresa la leishmaniosi), sarà cura della “ditta” affidataria, provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati, avvisando tempestivamente il Servizio Veterinario competente.
6. tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le defezioni solide e residui di quelle liquide;
7. effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitarie e derattizzazione nell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il

profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della “ditta” affidataria.

8. predisporre un registro e un book fotografico contenente la foto del cane di fronte, di profilo e a figura intera con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip o del tatuaggio. Nello stesso sarà annotata la data d’ingresso dell’animale, la data di uscita (a seguito di adozione o di decesso), gli interventi sanitari che si rendessero necessari e gli esami clinici praticati con i relativi risultati, nonché gli eventuali episodi morbosi di ogni singolo soggetto. È facoltà del Comune far eseguire controlli e ispezioni, in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro mediante il Servizio Veterinario della USL competente.

9. promuovere opere di sensibilizzazione finalizzate all’adozione degli animali nonché alla prevenzione del randagismo, anche attraverso l’affissione presso specifici spazi pubblicitari e la creazione di apposite pagine sul sito internet.

10. garantire, al fine di incentivare le adozioni, l’apertura del canile al pubblico almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per un minimo di tre ore al giorno. L’orario di apertura deve essere comunicato al Comune di Vallo di Nera e all’Azienda USL competente per il luogo ove è ubicato il canile e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso del canile.

11. offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;

12. effettuare lo smaltimento, a proprie spese, delle carcasse dei cani deceduti.

Art. 4 – Affido dei cani

Gli animali possono essere ceduti in affidamento a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. La “ditta” potrà procedere direttamente all’affidamento, previo parere del Servizio Veterinario dell’USL competente, dandone formale comunicazione al Comune e trasmettendo apposito documento datato e sottoscritto dall’adottante per ricevuta del cane e riportante i dati identificativi del cane (data e numero di carico nel registro, microchip, ecc.) In tal caso la “ditta” affidataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le necessarie vaccinazioni, sterilizzazioni e non avrà nulla a pretendere dall’Ente per la riduzione degli introiti.

Art. 5 - Decesso dei cani ricoverati

In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la “ditta” provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione al Comune di Vallo di Nera e al Servizio Veterinario dell’ USL competente il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell’inoltro, a cura e spese della “ditta” affidataria, presso un impianto autorizzato ai sensi del D.L.vo 508/92.

Art. 6 - Controlli

L'Amministrazione comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti, ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli all'interno della struttura di ricovero al fine di verificare il regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del Servizio.

Le eventuali carenze, in riferimento alle richieste, verranno segnalate alla "ditta" affidataria che dovrà porvi prontamente rimedio, oltre a fornire adeguate motivazioni e/o giustificazioni.

Art. 7 - Inadempienze e penalità'

Qualora la ditta affidataria, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti, accertati dagli organi di controllo di cui al precedente art. 6, l'Amministrazione, previa contestazione, applicherà le seguenti penali:

- Omessa osservanza degli obblighi di cui all'art. 3 - €.150,00 per ogni inadempienza;
- Omessa comunicazione, entro i termini previsti, del decesso o affidamento degli animali di cui agli artt. 4 e 5 - €. 50,00 per giorno di ritardo;

Salvo l'applicazione della penale di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto ad altra impresa in danno della "ditta" affidataria.

La contestazione dell'addebito verrà notificata alla "ditta" a mezzo di PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni. Nel caso in cui la "ditta" affidataria non risponda nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

Nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione delle penalità della medesima fattispecie, l'amministrazione potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto.

L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dal primo pagamento utile delle fatture con emissione da parte della "ditta" affidataria di note di credito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Vallo di Nera procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati alla "ditta" affidataria. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnandogli il termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

l’Affidatario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Affidatario con PEC o raccomandata A/R.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- fallimento dell’Affidatario;
- le ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio di cui ai precedenti art.li 3, 4 e 5;
- perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
- la cessione del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della “ditta” affidataria , salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

Art. 9 - Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dal 01/09/2019 fino al 31/08/2022.

Nel caso in cui, al termine del contratto l’Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, la “ditta” affidataria è tenuta a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo aggiudicatario.

Articolo 10 – Corrispettivo per il servizio

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Vallo di Nera alla “Ditta” affidataria del servizio per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in € 3.075,39 IVA ai sensi di legge compresa, tenuto conto dell’offerta praticata pari ad Euro 2,30 (diconsi due virgola trenta) più IVA giornaliere per ogni cane ricoverato, per il periodo di durata dell'affidamento, omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio in argomento, compreso il trasferimento dei cani dal canile sanitario, l'espletamento delle pratiche di affido, profilassi e cure sanitarie, lo smaltimento carcasse degli animali deceduti.

Articolo 11 – Invariabilità dei prezzi

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dalla “Ditta” e sono comprensivi di tutte le cure

e le attività' necessarie per il compimento del servizio e saranno invariabili per tutta la durata del contratto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo, corrispondente all'importo unitario moltiplicato per ogni cane ospitato e per i giorni di effettivo ricovero, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la "Ditta", avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura con allegata scheda tecnica riepilogativa riportante l'elenco dei cani ospitati presso la struttura, la data di entrata e quella di uscita (per adozioni o decessi), i relativi giorni di presenza. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del Responsabile del procedimento, a seguito della verifica della regolarità della prestazione resa e del DURC.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla "ditta" affidataria che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto.

L' affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente. I costi di bonifico sono a carico dell'Affidatario .

Articolo 13 – Accertamento danni

La "Ditta" nello svolgimento del servizio in oggetto si assume, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle sue dipendenze, ad animali e cose causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature).

Articolo 14 – Personale

La "Ditta" affidataria si obbliga ad applicare integralmente il CCNL relativo al settore in cui opera, al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, agli adempimenti assicurativi e previdenziali prescritti dalla normativa in materia per i propri dipendenti.

Articolo 15 – Subappalto e cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietato il subappalto.

Articolo 16 – Controversie e Foro competente

In caso di controversia viene esclusa ogni risoluzione arbitrale stabilendo che la competenza di giurisdizione è quella del Tribunale di Spoleto.

Articolo 17– Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Vallo di Nera, Comune di Vallo di Nera (PG), con sede in Via G. Marconi N. 8 - 06040 Vallo di Nera (PG), - PI 02809010545 - C.F. 84001550544, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali da Lei forniti con qualsiasi mezzo e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento: svolgimento procedura negoziata per affidamento dei servizi in adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente; - base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali relativi a condanne penali la cui base giuridica per il loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa tuttavia il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di dare corso alla procedura nei confronti del richiedente. Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare e dai soggetti autorizzati ed appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge; - diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, nei limiti previsti dalla legge, rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare, potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente.

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo t.santoro@liceat.it.

Articolo 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano in quanto applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia, che vengono recepite nel presente atto, anche se non materialmente trascritte .

Articolo 19 – Spese contrattuali

Le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a totale carico della “Ditta”. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Quarantini Giampiero

LA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

Balucani Paola